

**N. 01142/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02284/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Guarnaschelli, Caterina Bersani, Irio Fabio Milla, con domicilio eletto presso Irio Fabio Milla in Milano, via Spartaco, 19;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Commissione N. Sotf52001/Sez. 5a Presso L'Istituto Professionale -OMISSIS-/Istituto D'Istruzione -OMISSIS- di Sondrio, Istituto Professionale -OMISSIS-/Istituto D'Istruzione Superiore F. -OMISSIS- di Sondrio, Consiglio di Classe della Classe 5 - Sezione A - Istituto -OMISSIS-/Istituto F. -OMISSIS- di Sondrio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n. 16 della Commissione d'esame relativo all'attribuzione del voto finale e alla certificazione in data 27/06/2014; del verbale n. 3 della Commissione d'esame relativo all'insediamento e alla riunione preliminare della Commissione in data 16/6/2014; del verbale n. 5 della Commissione d'esame delle operazioni relative allo svolgimento della prima prova scritta in data 18/06/2014; del verbale n.7 della Commissione d'esame relativo allo svolgimento della seconda prova scritta in 19/06/2014; del verbale n. 8 della Commissione d'esame di prosecuzione della riunione preliminare della Commissione in data 20/06/2014; del verbale n. 9 della Commissione d'esame di inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte; del verbale n. 10 della Commissione d'esame per la formulazione e la scelta del testo relativo alla terza prova scritta e per lo svolgimento della medesima; del verbale n. 11 e relative griglie di valutazione della Commissione d'esame di prosecuzione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in data 23/06/2014; del verbale n. 14 della Commissione d'esame relativo all'attribuzione dei punteggi dei colloqui in data 27/06/2014; del verbale n. 15 e relative griglie di valutazione della Commissione d'esame relativo all'attribuzione dei punteggi dei colloqui in data 27/6/2014; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, in questa fase di sommaria delibazione ed impregiudicata ogni diversa valutazione riservata al giudizio di merito, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris.

Invero, sembra non privo - allo stato - di fumus boni iuris il rilievo critico svolto dalla difesa della ricorrente, relativamente alla prova orale da essa sostenuta, svantaggiata in quanto affetta da d.s.a..

Essa perciò non ha superato l'esame di Stato, pur ammessa all'unanimità dal Consiglio di classe.

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare e che per l'effetto debba disporsi la ripetizione del controverso esame di maturità, entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, davanti ad una diversa commissione che dovrà essere nominata dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di luglio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)